

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Rasile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del RG.A.C.C. dell'anno 2016, e vertente tra

MUTUATARIO

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 febbraio 2018, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi. Il procuratore di parte attrice ha insistito nella richiesta di ammissione della CTU contabile

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 2016, MUTUATARIO ha convenuto in giudizio, presso l'intestato Tribunale, la BANCA per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo rep. n. omissis e racc. omissis, stipulato in data 30.07.2010 nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale; 2) dichiarare, per l'effetto, che il contratto di mutuo è usurario in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che sommato al valore della polizza convenuta e comunque rientrante nel seno del piano di ammortamento si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento; 3) dichiarare che anche solo il tasso di mora travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione; 4) deliberare anche alla luce dell'art. 4 del contratto di mutua, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese; più precisamente: tasso convenzionale pari a 2,700%; tasso mora pari a 3,840%; tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 3,840%; TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto (mora calcolata su capitale, spese ed interessi corrispettivi) pari a 6,54; 5) considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale; 6) ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del teg al momento della pattuizione; 7) ritenere perciò che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815 c.c. secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

8) accertare che allo stato parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 57.526,96, di cui per interessi il maggior importo di euro 26.151,55 a restituirsì oltre quelle maturande essendo il mutuo ancora in essere da cui l'indeterminatezza della domanda. 9) soppesare pertanto che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice deve all'istituto convenuto una somma pari al solo capitale residuo; 10) dichiarare nulla la clausola del contratto di mutuo determina tiva degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418-1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di indeterminabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 o per violazione dell'art. 1322 e per violazione dell'art. 9 comma 192/1998 individuando nel tasso di cui all'art. 117 comma 7 TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle da scadere; e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma da essa incassata e non dovuta e corrisposta a seguito della capitalizzazione composta e per rate di ammortamento, pari alla differenza tra interessi pagati calcolati secondo le condizioni del contratto e quelli calcolati al tasso minimo dei BOT di cui all'art. 117 comma 7 TUB o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali e rivalutazione, nonché rimodulare un nuovo piano di ammortamento al tasso ex art. 117 comma 7 TUB con quote capitali costanti ab origine (scadute e scadenti); 11) in via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora, deliberare comunque che in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra renumerazione prevista in rata; 12) in ogni caso con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese competenze di giudizio da attribuirsi all'avv. antistatario ex art. 93 cp.c. oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 13) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quantomeno l'On.le Tribunale adito disporre la compensazione delle spese di lite."

A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto di aver stipulato con la Banca convenuta, in data 30 luglio 2010, il contratto di mutuo ipotecario fruttifero a tasso variabile, per l'importo di € 261000,00 e della durata di 30 anni.

In riferimento al suddetto rapporto, parte attrice ha allegato una perizia tecnica di parte (doc. 6 fase. attore) volta ad evidenziare alcuni profili di illegittimità delle condizioni economiche pattuite, in particolare: a) discordanza tra il tasso convenzionale ed il tasso effettivamente applicato; b) indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto, in quanto difforme da quello effettivamente applicato nel piano di ammortamento per il calcolo della rata; c) utilizzo dell'ammortamento alla francese con relativa applicazione del tasso effettivo e non del tasso nominale; d) anatocismo nel piano di ammortamento; e) superamento del tasso di soglia al momento della sottoscrizione del contratto. Con riferimento a quest'ultimo punto, parte attrice ha dedotto che il superamento del tasso di soglia si sarebbe verificato sia per il computo dell'interesse di mora anche sugli interessi corrispettivi, sia per l'effetto dell'aggiunta della polizza assicurativa all'interesse di mora.

Si è costituita in giudizio BANCA, che preliminarmente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. A riguardo, parte convenuta ha precisato che, in data aveva stipulato un contratto quadro di cessione dei crediti con omissis, per effetto del quale quest'ultima aveva acquistato pro soluto da omissis ogni credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati e sorti dai contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria attività d'impresa, tra i quali rientra il contratto oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi l'unica legittimata nel presente giudizio. A dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito, parte convenuta ha allegato copia dell'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 4 comparsa di risposta).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

Nel merito, la Banca convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avverse, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e la condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

All'udienza di prima comparizione del 14 luglio 2016, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.

All'udienza del 30 novembre 2016, il Giudice ha rigettato l'istanza di CTU formulata da parte attrice e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7 febbraio 2018, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ai fini dell'esame dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla Banca convenuta, occorre ricostruire la fattispecie in esame.

In data 30 luglio 2010 parte attrice ha concluso con un contratto di mutuo a tasso variabile omissis, per un importo pari ad euro 262.000,00 di durata trentennale. Il contratto prevede le seguenti condizioni economiche: tasso nominale annuo del 2,7%; TAEG del 2,640%; tasso di mora calcolato sulla base del tasso applicato alla scadenza della rata insoluta, maggiorato della differenza tra il tasso originario del contratto ed il tasso soglia dell'usura in vigore al momento della stipula, e quindi pattuito nella misura iniziale del 3,840%.

Successivamente, la convenuta ha stipulato un contratto quadro di cessione dei crediti con omissis avente ad oggetto anche il credito sorto dal contratto in esame.

Ciò posto, va considerato che prima dell'instaurazione del presente giudizio la Banca convenuta ha ceduto a omissis soltanto il diritto di credito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data omissis con omissis. Quindi, nel caso in esame si è trattato di semplice cessione di credito e non di cessione dell'intero rapporto contrattuale, ipotesi che avrebbe comportato una vera e propria successione di parte mutuante nel contratto de qua.

Con la domanda attorea viene contestata, invece, la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo e spiegata l'azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla mutuataria sulla base di clausole illegittime.

Ne consegue che, in base alla prospettazione della domanda di parte attrice, la originaria contraente del mutuo risulta passivamente legittimata, essendo questione di merito quella della fondatezza o meno della domanda di ripetizione dell'indebitato, per avere la mutuataria, da una certa data in poi, corrisposto le rate del mutuo alla cessionaria del credito medesimo e non più alla originaria contraente/cedente.

In conclusione, per le ragioni innanzi esposte l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta va rigettata.

Nel merito, tuttavia, le domande formulate da parte attrice sono infondate per le ragioni appresso indicate.

Non è innanzitutto condivisibile l'assunto della sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, sul quale si fondano sostanzialmente le domande di accertamento della pattuizione di interessi usurari e di ripetizione dell'indebitato.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

Al riguardo, il Tribunale ritiene che la verifica tesa a determinare se il tasso di interesse pattuito e applicato al contratto di mutuo sia usurario o meno, ai sensi della Legge n. 108/96, dovrebbe involgere soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

Sotto questo profilo, è noto che secondo Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, "*si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori*".

Siffatta pronuncia richiama espressamente quanto affermato da Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", e si pone sulla scia dell'orientamento espresso, tra le altre, da Cass. 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. 17 novembre 2000, n. 14899, e Cass. 22 aprile 2000, n. 5286.

Tale orientamento, peraltro, è stato recentemente ribadito anche da Cass., 5598/17 e Cass. 23192/2017.

Quest'ultima, in particolare, non ha avallato, né la tesi della sommatoria dei tassi di interesse, né quella del raffronto dei tassi di interessi moratori con TSU basato sulle rilevazioni trimestrali de decreti ministeriali emanati in esecuzione della Legge n. 108/96 con riferimento ai soli interessi corrispettivi. La S.C. ha soltanto chiarito che si incorre in errore qualora si ritenga che il tasso soglia non sia stato superato solo perché non sarebbe consentito cumulare i due tipi di interessi (corrispettivo e moratorio), sicché verrà effettuata un'autonoma verifica anche in ordine al superamento del tasso soglia usurario da parte degli interessi moratori.

Il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Difatti, il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 2014).

Sebbene la distinzione tra le due figure risultasse meno sfumata sotto il vigore dell'art. 41 cod. comm., il quale ammetteva l'automaticità della produzione di interessi non moratori limitatamente ai soli rapporti oggettivamente commerciali, non può per ciò solo ritenersi che l'art. 1282 c.c. sia sovrapponibile all'art. 1224 c.c. e che, dunque, gli interessi corrispettivi e quelli moratori possano porsi sullo stesso piano, in quanto, come evidenziato anche da autorevole dottrina, sono identificabili diverse situazioni in cui si verifica un'esigibilità o un ritardo nel pagamento senza una corrispondente situazione di mora (quale, ad esempio, il caso del corrispettivo pecuniario divenuto esigibile per l'appaltatore dopo la consegna e l'accettazione dell'opera da parte dell'appaltante, esigibile anche qualora non sia decorso il termine per adempimento), situazioni riconducibili nell'alveo della prima disposizione, ma non in quello della seconda, il cui ambito di applicazione è circoscritto in quello della prima.

Le due tipologie di interessi si distinguono anche sul piano della disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva (cfr. Trib. Roma, 16 settembre 2014);

Inoltre, le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniarie portabili e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 cc., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulti completamente affievolito.

Infatti, non appena il credito diventa liquido ed esigibile si costituiscono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art. 1224 c.c., norma questa prevalente in base al principio di specialità ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, sicché in tal caso interessi corrispettivi ed interessi moratori, in via di principio, non si cumulano, ma sono dovuti solo i secondi (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assoluta dagli interessi moratori, a questi va applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 cc, ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125).

Il disatteso orientamento seguito dalla citata giurisprudenza di legittimità sembra porsi in contrasto anche con la ratio sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità.

Per le ragioni sin qui esposte, dovrebbero assumere rilevanza, ai fini dell'integrazione degli estremi dell'usura, solo quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non essendo possibile estendere l'ambito di applicazione della fattispecie in esame anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che "la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento", a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., Sez. II, n. 5683 del 25/10/2012 - dep. 05/02/2013 - De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, di n. 394/00, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 24/01, secondo cui "*ai fini dell'applicazione dell'articolo*

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento", emanata al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 14899/00, cit.) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione medio tempore del c.d. tasso-soglia.

Non sembra, infatti, potersi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, in attuazione della. I. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sul punto, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, si è avuto cura di precisare espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi già all'epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all'emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d'Italia ha diffuso un comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo. Appare, pertanto, del tutto incoerente e illogico prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dell'usura dei tassi di interesse - laddove si sostenga la rilevanza a tali fini anche di quelli moratori - soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Dunque, anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia usurario, agli interessi moratori.

D'altra parte, come evidenziato nella richiamata comunicazione della Banca d'Italia, l'esclusione degli interessi moratori dal calcolo dell'usura evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, per cui se si prendessero in considerazione anche tali interessi, potrebbe determinarsi un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela, così frustrando le stesse finalità della normativa.

Sarebbe d'altro canto incongruo ritenere che l'usura degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall'inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

Da ultimo, va evidenziato che, diversamente opinando, secondo quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità, si dovrebbe concludere nel senso della non coerenza dei decreti ministeriali emanati in attuazione della Legge n. 108/96 con la stessa legge, in quanto adottati sul non corretto presupposto della non rilevanza degli interessi moratori, con conseguente inapplicabilità a questi ultimi delle soglie fissate per i soli interessi corrispettivi e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del credito.

Tuttavia, nonostante le argomentazioni svolte, il Tribunale, preso atto del citato contrario orientamento della Suprema Corte in materia, non perviene ad una pronuncia di rigetto della domanda sul mero presupposto della inapplicabilità agli interessi di mora delle norme sul superamento del tasso soglia usurario, ma procede ad una verifica del superamento del TSU da parte di ciascuna tipologia di interessi (corrispettivi e moratori), sia pure separatamente considerati.

A tal fine, attesa l'impossibilità di comparare elementi tra di loro disomogenei - da una parte, gli interessi di mora convenzionalmente pattuiti, dall'altra, il TEGM rilevato sulla media degli interessi corrispettivi praticati dagli intermediari finanziari abilitati - la verifica dell'eventuale usurarietà del tasso di mora va effettuata raffrontandolo con un TSU determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1% rilevato dalla Banca d'Italia nell'ambito dei controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato poi della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora sarà determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, nel caso di specie, valutati i dati oggettivi che emergono dal contratto di mutuo in contestazione (doc. n. 7, fase. parte attrice), si rileva che il tasso degli interessi corrispettivi, pattuito nella misura del 2,70%, rimane al di sotto della soglia antiusura del 3,84% secondo il parametro all'epoca vigente (tasso medio del 2,56% per operazioni rientranti nella categoria "mutuo a tasso variabile" nel periodo luglio-settembre 2010).

Quanto alla dedotta usurarietà del tasso degli interessi di mora, si rileva che lo stesso è stato pattuito in misura pari al 3,84%, ovvero in misura pari al tasso soglia antiusura all'epoca vigente. Pertanto, anche il tasso di mora, oltre a non superare il TSU vigente alla data della pattuizione, risulta inferiore al TSU del 6,99%, calcolato attraverso la maggiorazione del 2,1% di cui si è innanzi trattato.

E' quindi infondata la doglianza relativa al superamento del TSU, da parte degli interessi corrispettivi e di mora, di per sé considerati, pattuiti con il contratto di mutuo per cui è causa.

La domanda risulta infondata anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite civili della Cassazione (S.U. del 19 ottobre 2017, n. 24675) con la quale è stata affermata l'insussistenza della c.d. "usura sopravvenuta". Le SS.UU., infatti, hanno sancito che, qualora il tasso di interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, in corso di rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

Risultano prive di fondamento anche le contestazioni di parte attrice relative alla mancata considerazione, ai fini del calcolo del TEG, delle voci di costo connesse alla stipulazione del contratto di mutuo, inclusa eventualmente anche quella per la polizza assicurativa relativa al bene immobile ipotecato.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

Difatti, sebbene le spese di erogazione del mutuo, incluse quelle relative alla polizza assicurativa, qualora risultino collegate alla concessione del credito, rientrano tra le voci di costo rilevanti ai fini del calcolo dell'usura (cfr. Cass. n. 8806/2017), tuttavia le stesse non possono essere imputate interamente al calcolo del TAEG iniziale per poi essere raffrontate al TSU vigente all'epoca della pattuizione. Al contrario, dovendosi tener conto della durata del piano di ammortamento del mutuo, le stesse vanno ridistribuite pro rata temporis sull'intera durata del rapporto contrattuale.

Relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo in esame, a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Pertanto, anche tale doglianza è infondata e va rigettata.

Alla stregua delle considerazioni fin qui esposte, la perizia di parte prodotta in giudizio dall'attore costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa, né può essere posta a base della presente decisione, fondandosi su criteri non condivisibili, in quanto non conformi a quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

La necessità per il giudice di attenersi, ai fini dell'accertamento dell'usura oggettiva, alle metodologie e alle formule adottate dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la determinazione dei TEGM individuati nei suddetti decreti ministeriali, è stata recentemente ribadita dalla S.C. nelle pronunce n. 12965/15 e 22270/16.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande attoree di accertamento della gratuità del mutuo e di ripetizione dell'indebito devono essere rigettate, in quanto infondate. Restano assorbite tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice.

Non sussistono invece i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di condanna di parte attrice soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, n. 7263 del 9 aprile 2018

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da MUTUATARIO nei confronti di BANCA in relazione al contratto di mutuo
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 29 marzo 2018

IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS